SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Cassa depositi e prestiti

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Corte dei conti

DECRETO 18 dicembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021. (19A00387)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Ortignano Raggiolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 13 novembre 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Abbamondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fiorenzo Pistolesi.

Il citato amministratore, in data 13 novembre 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 dicembre 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortignano Raggiolo (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Abbamondi, in servizio presso la Prefettura di Arezzo.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Porzio Catone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monte Porzio Catone (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 ottobre 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Porzio Catone (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Suppa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monte Porzio Catone (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emanuele Pucci.

Il citato amministratore, in data 30 ottobre 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 novembre 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Porzio Catone (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Suppa, in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00429

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 2019.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola di Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Mannino, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Antonella Rotolo e dal funzionario economico finanziario dott. Stefano Tenuta;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Antonella Rotolo in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 2018;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Di Martino - viceprefetto aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) in sostituzione della dott.ssa Antonella Rotolo.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2019
Interno, foglio n. 43

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2017, il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Mannino, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Antonella Rotolo e dal funzionario economico finanziario dott. Stefano Tenuta.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Antonella Rotolo in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Giuseppe Di Martino quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), in sostituzione della dott.ssa Antonella Rotolo.

Roma, 27 novembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A00430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2018.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione, con intervalli non superiori a cinque anni, per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 286 del 6 febbraio 2018, con cui al dott. Claudio D'Amario è stato conferito l'incarico di direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Visto il precedente decreto dirigenziale 8 marzo 2017, pubblicata *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2017, concernente la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 adottato da questa Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Decreta:

Art. 1.

Revisione generale

1. È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o comunitaria;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art.1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 che rilascerà ricevuta. L'orario di ricevimento dell'ufficio è dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con provvedimento motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali, attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative.

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonché sul portale del Ministero della salute.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 3, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto è inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 2018

Il direttore generale: D'AMARIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018, registrazione n. 1-3494

19A00448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2018.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 30 ottobre 2018, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2017, pari allo 0,0%;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, rimane invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in Euro 1.722,08 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

19A00456

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1729 del 22 settembre 2016.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1729/2016 della Commissione del 22 settembre 2016 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Culurgionis d'Ogliastra», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 3 del 7 gennaio 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) Culurgionis d'Ogliastra è riservata alla pasta fresca ripiena prodotta nel territorio di cui all'art. 3, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

I Culurgionis d'Ogliastra sono un prodotto a base di pasta fresca con forma a fagottino chiuso a mano e racchiudente un ripieno costituito da una miscela di patate fresche o disidratate in fiocchi, formaggi, grassi vegetali e/o animali, aromi. La chiusura del fagottino ricorda una spiga stilizzata.

All'atto dell'immissione al consumo i Culurgionis d'Ogliastra presentano le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

Caratteristiche fisiche:

Forma: il prodotto finito assume una forma a fagottino che presenta, sul lato convesso, una tipica chiusura che ricorda la spiga del grano;

Peso del singolo Culurgionis d'Ogliastra: varia da un minimo di g 20 ad un massimo di g 33;

Rapporto in peso sfoglia/ripieno: varia da un minimo di 0,5 ad un massimo di 2,0;

Numero di chiusure della sfoglia sul ripieno: ≥ 10.

Caratteristiche chimiche:

Proteine totali: comprese tra 5,0 e 16,0%;

Grassi: compresi tra 5 e 15%;

Carboidrati: compresi tra 20 e 40%.

Caratteristiche organolettiche:

Consistenza: molle, con impasto omogeneo;

Colore: sfoglia: bianco tendente al giallo;

Colore ripieno: giallo più intenso con possibili striature verdastre dovute alla presenza di menta e/o basilico;

Gusto: sapore acidulo e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della miscela di formaggi, leggermente stemperato dal gusto dolce delle patate; retrogusto speziato.

Profumo: intenso dovuto alle semole e alle farine e alla presenza di erbe aromatiche o spezie (menta, basilico, aglio, cipolla).

Art. 3.

Zona di produzione

L'areale di produzione dei Culurgionis d'Ogliastra riguarda il territorio dell'Ogliastra, in cui ricadono i seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Per tradizione consolidata, tale areale di produzione si estende anche ai comuni limitrofi alla provincia dell'Ogliastra Esterzili, Sadali ed Escalaplano, in Provincia di Cagliari. Dal punto di vista geografico il territorio si colloca nella Sardegna centro orientale i cui confini naturali sono segnati a sud dal Salto di Quirra, ad ovest dalle quote più alte del massiccio del Gennargentu, a sud-ovest dalla Barbagia di Seulo, a nord e a nord-ovest dal Supramonte di Dorgali e Orgosolo e ad est dal Golfo di Orosei.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori, e dei condizionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

La preparazione dei Culurgionis d'Ogliastra IGP viene distinta in due fasi: preparazione della sfoglia e preparazione del ripieno:

a. Ingredienti sfoglia:

semola di grano duro e farina di grano tenero: in rapporto variabile tra loro da 15% a 70% nella percentuale di peso della sfoglia. Le semole impiegate non devono presentare un contenuto proteico percentuale inferiore al valore di 11,5%;

strutto: da 0,5% a 6,0% o, in alternativa, burro o olio extravergine d'oliva da 3,0% a 7,0% nella percentuale di peso della sfoglia;

sale: quanto basta;

acqua: quanto basta.

b. Ingredienti ripieno:

patate: da 60% a 80% o, in alternativa, fiocchi di patate da 15% a 45% nella percentuale di peso del ripieno;

miscela di formaggi: *casu axedu* (sinonimi: casu agedu, fruhe o viscidu) e/o, pecorino e/o ovicaprino e/o caprino e/o vaccino in rapporto variabile tra loro da 10% a 50% nella percentuale di peso del contenuto totale di formaggi. La miscela di formaggi è in rapporto variabile dal 10% al 25% nella percentuale di peso del contenuto totale del ripieno;

grassi animali (sego e/o strutto) e/o olio extravergine di oliva in rapporto variabile tra loro dal 4% al 10% nella percentuale di peso del contenuto totale in grassi;

acqua: quanto basta;

possono essere utilizzati i seguenti ingredienti: menta e/o aglio e/o basilico e/o cipolla.

Preparazione

Gli ingredienti per la sfoglia si uniscono e si fanno amalgamare nell'impastatrice. Appena pronta, la pasta viene passata nel cilindro e successivamente nella sfogliatrice, si effettua la trafilazione e si porziona la sfoglia nelle forme circolari. Separatamente viene amalgamato l'impasto per il ripieno che, una volta pronto, viene posizionato sulla porzione di sfoglia circolare. La sfoglia viene quindi ripiegata sul ripieno ed i due lembi sigillati in una chiusura che assume la forma di spiga di grano, dovuta alla particolare e rigorosa manualità adottata.

Confezionamento

Il prodotto Culurgionis d'Ogliastra può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità di quanto previsto all'art. 8.

Il prodotto può essere confezionato fresco o condizionato in atmosfera modificata o surgelato nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'economia agricola e pastorale ha condizionato ogni aspetto di vita sociale e di sviluppo della Sardegna, influenzando anche le tradizioni gastronomiche tipiche nei diversi territori.

La spiccata vocazione cerealicola, ha fatto sì che nell'Isola si sviluppasse una tradizione di produzione di pane e paste fresche e secche senza uguali.

Le tipologie di pasta prodotte in Sardegna sono in numero considerevole, le varietà cambiano da zona a zona in relazione alle materie prime adoperate, alla foggiatura data, alla ricorrenza per cui si effettua la preparazione.

Nonostante questo grande patrimonio gastronomico, si è tuttavia concordi nell'asserire che i Culurgionis d'Ogliastra siano senza dubbio una delle paste più caratteristiche e geograficamente individuabili. Vengono infatti prodotti in un'area circoscritta alla sola Ogliastra e a qualche comune limitrofo. È in questa zona che la ricetta ed anche la sua forma si sono originate, legandosi in modo inscindibile al territorio stesso.

La particolare configurazione territoriale dell'area geografica di produzione che ha influito sul suo millenario isolamento ha infatti permesso di tramandare e conservare nel tempo la ricetta autentica, senza influenze esterne, rendendo i Culurgionis d'Ogliastra un prodotto tipico e specifico.

I Culurgionis d'Ogliastra nascono come un piatto povero, proprio della cultura agropastorale, pertanto il ripieno è stato adeguato alla disponibilità di materie prime della zona. Le patate, essendo facilmente coltivabili, rappresentavano sicuramente una risorsa alimentare di cui tutti indistintamente potevano disporre. Per arricchirne il gusto esse venivano insaporite con formaggio salato, grasso animale e/o vegetale e con l'aggiunta eventuale di aglio e/o basilico e/o menta e/o cipolle e formaggi tra cui, nella stagione estiva, il *casu axedu*. Questi ingredienti utilizzati in un'unica miscela come ripieno sono, per tradizione ormai consolidata da decenni , usati per farcire i Culurgionis d'Ogliastra. L'elemento che maggiormente lega il prodotto al territorio è la chiusura a «spighetta». Questo particolare modo di chiudere la pasta è originario di questa zona della Sardegna e per tradizione viene fatto rigorosamnete a mano. Questa particolare chiusura richiede precisione e doti di grande abilità; il risultato ricorda un punto di cucito o ricamo poiché la pasta, per sigillare il ripieno del prodotto, viene alternativamente chiusa prima a sinistra e quindi a destra tradizionalmente e solo da abili mani femminili.

La produzione di questa pasta, oltre alla sua importanza per il valore alimentare e nutritivo, è legata a funzioni sacre, simboliche e cerimoniali.

L'origine dei Culurgionis d'Ogliastra sembra legata ad antichissimi riti agricoli che molti popoli del Mediterraneo facevano in onore della Grande Madre. Alla Grande Madre, così come ad altre divinità femminili, erano attribuite funzioni di protezione della fertilità. Era la Grande Madre a dare vita al grano, indispensabile per il sostentamento materiale delle popolazioni.

I Culurgionis d'Ogliastra, con la loro forma a fagottino racchiudente un ripieno (quasi ad emulare una maternità) e la caratteristica chiusura che riporta fedelmente una spiga, potrebbero avere origine da questi riti primitivi di ringraziamento per la fertilità dei suoli che producevano il grano necessario per la vita o per evocare la particolare propensione dei suoli sardi alla coltivazione del grano.

L'arte della produzione dei Culurgionis d'Ogliastra è stata tramandata da madre in figlia e da generazioni, e oggi questa singolare pasta viene prodotta secondo una tecnica pressoché immutata.

Le proprietà e le caratteristiche qualitative dei Culurgionis d'Ogliastra sono pertanto riconducibili alla sua origine locale, nonché alla conservazione del processo produttivo.

Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni dell'areale di produzione e che celebrano questo prodotto. Si citano ad esempio alcuune sagre annuali organizzate nei mesi di maggiore affluenza turistica quali la Sagra di Tortolì nel mese di luglio; Sagra di Barisardo nel mese di agosto; la Sagra di Sadali nel mese di giugno-luglio e la Sagra di Loceri nel mese settembre.

Numerosi sono i riferimenti alla denominazione Culurgionis d'Ogliastra su guide, ricettari e pubblicazioni che testimoniano la reputazione del nome e la sua tradizionale produzione nell'area geografica. Si citano:

«Cucine di Sardegna» di Giuseppina Perisi, Muzio editore, 1989;

«La Sardegna dei cibi e dei vini» di Riccardo Campanelli, Maggioli editore, 1990;

«Buon appetito in Sardegna» di Loredana Cicu Solinas, EDITAR, 1992;

«Guida pratica della Sardegna», di Salvatore Colomo, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 1993;

«I sapori della Sardegna - la cucina» di Autori Vari, Zonza Editori, 1999;

«Sa Cuchina Sarda» di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2001;

«Sa Cuchina Sarda» di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2003;

«La bella selvaggia» di Lello Caravano, Itinerari speciali Bell'Italia, Giugno 2003.

«Sardegna - Le paste della tradizione», Regione Autonoma della Sardegna editore, 2006;

«Pane e casu- Ricette della tradizione culinaria sarda», Condaghes editore, 2006;

Nell'articolo di Giacomo Mameli «Tecnologia nei culurgionis per vendere Sardegna a Manhatan», pubblicato nel 2007 dal centro studi urbani dell'università degli studi di Sassari la denominazione Culurgionis d'Ogliastra viene definita «come piatto da nobel della gastronomia»;

«Culurgioni d'ogliastra:unici nel contenuto e nella forma» di M. A. Dessì rivista «Premiata salumeria italiana n. 4/2009»;

«Itinerari del gusto in Sardegna», Imago multimedia Editore, 2012;

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Bureau Veritas Italia S.p.a con sede in via Miramare n. 15 - 20126 Milano - Tel. 02. 270911 - Fax 02.2552980.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportato il logo della IGP Culurgionis d'Ogliastra, descritto di seguito, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La confezione reca inoltre obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «Culurgionis d'Ogliastra», seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore.

la dicitura «con patate» o in alternativa «con fiocchi di patate» a seconda dell'ingrediente utilizzato nel ripieno.

Il logo è costituito da una Q nel cui interno sono rappresentati due Culurgionis d'Ogliastra e la scritta IGP Culurgionis d'Ogliastra. Il logo deve essere impresso sulla superficie della confezione.

La denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» è intraducibile.

La Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» deve figurare in etichetta in caratteri maggiori rispetto ad altre scritte, chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la IGP.

Alla Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Caratteristiche tecniche del logo

COLORI ISTITUZIONALI							
Colori utilizzati	Pantone	cmyk			rgb		
		m	y	k	r	g	b
Marron scuro	4695 c	79	100	72	71	15	
Arancio	165 c	60	100		255	102	
Giallo oro	136 c	27	79		254	186	47

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Il riferimento alla IGP Culurgionis d'Ogliastra potrà altresì essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione ricadenti nella zona geografica delimitata.

19A00458

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Zampone Modena» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 590 del 18 marzo 1999.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di origine protetta «Zampone Modena»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Zampone Modena», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Zampone Modena», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – Serie C 3 del 7 gennaio 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di origine protetta «Zampone Modena», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 gennaio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione «Zampone Modena» I.G.P

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Zampone Modena» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

Lo «Zampone Modena» viene ottenuto nella zona tradizionale di elaborazione geograficamente individuata nell'intero territorio delle seguenti Province italiane: Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona e Rovigo.

Art. 3.
Materie prime

Lo «Zampone Modena» è costituito da una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero e/o a pezzi. Possono essere inoltre impiegati: vino, acqua secondo buona tecnica industriale, aromi naturali, spezie e piante aromatiche, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 140 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico. Non sono ammessi aromi di affumicatura. La miscela ottenuta viene insaccata in involucri naturali costituiti dal rivestimento cutaneo dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremità superiore.

Art. 4.
Metodo di elaborazione

La preparazione dello «Zampone Modena» deve essere effettuata con la macinatura in tritacarne, con stampi con fori di dimensioni comprese tra 7-10 mm per le frazioni muscolari e adipose e con stampi con fori di dimensioni comprese tra 3-5 mm per la cotenna. Tale operazione può essere preceduta da un'eventuale sgrossatura. L'impastatura di tutti i componenti viene effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica. L'impasto così ottenuto deve essere insaccato nell'involucro naturale costituito dal rivestimento dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremità superiore. Lo «Zampone Modena» può essere commercializzato, previo asciugamento, come prodotto fresco o, previo idoneo trattamento termico, come prodotto cotto. Lo «Zampone Modena» fresco deve essere consumato previa prolungata cottura per garantire l'ottenimento delle tipiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5. Quando commercializzato fresco, lo «Zampone Modena» è sottoposto ad asciugamento in stufa ad aria calda. Quando commercializzato cotto lo «Zampone Modena» può essere sottoposto a precottura generalmente in acqua. Esso viene confezionato

in contenitori ermetici idonei al successivo trattamento termico. Il prodotto confezionato viene sottoposto a trattamento termico in autoclave ad una temperatura minima di 115° C per un tempo sufficiente a garantire la stabilità del prodotto nelle condizioni commerciali raccomandate.

Art. 5.
Caratteristiche

Lo «Zampone Modena» cotto all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

caratteristiche:

consistenza: il prodotto deve essere facilmente affettabile e tenere la fetta;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta con granulometria uniforme;

colore della fetta: roseo tendente al rosso non uniforme;

sapore: gusto tipico;

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'impasto:

proteine totali: min 17%;

rapporto grasso/proteine: max 1,9;

rapporto collageno/proteine: max 0,5;

rapporto acqua/proteine: max 2,70.

Art. 6.
Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione adeguata, controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo («la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza») - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio dello «Zampone Modena» dell'Associazione industriali delle carni o di un organismo a tal fine costituito dai produttori, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012.

Art. 7.
Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Zampone Modena» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP». È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Lo «Zampone Modena» viene commercializzato intero: se fresco, sfuso o confezionato, se cotto, in confezioni ermetiche idonee. Le operazioni di confezionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

19A00459

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Raggi di sole cooperativa sociale onlus», in Caserta, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata dalla associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della società cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, conclusa in data 21 dicembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora permanere le seguenti irregolarità:

1) mancato aggiornamento dei libri sociali;

2) mancata esibizione della documentazione probante l'effettiva presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016;

3) mancata esibizione della documentazione probante il versamento del contributo del biennio di revisione 2017/2018;

4) mancato adeguamento alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa risulta tutt'ora governata da un organo monocratico nominato a tempo indeterminato anziché da un organo collegiale nominato per tre esercizi;

Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato anche il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota prot. 301938, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all'ente in og-

getto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Attilio De Nicola;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, costituita in data 1° aprile 2008, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato via del Rione Sirignano n. 7 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00418

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Puliteknica», in Parma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Puliteknica», con sede in Parma, codice fiscale n. 01892520345, conclusa in data 7 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 11 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora permanere le seguenti irregolarità:

1) mancato aggiornamento dei libri sociali obbligatori, libro soci e libro del consiglio di amministrazione;

2) irregolare iscrizione presso l'albo nazionale delle cooperative nella categoria di appartenenza che, stando a quanto evidenziato nella revisione e come riscontrato anche nell'art. 4 dello statuto sociale, risulta essere quella tipica di una cooperativa di produzione e lavoro;

3) mancata delibera in merito al compenso o la gratuità delle cariche sociali;

Vista la nota protocollo n. 347459 del 1° ottobre 2018, regolarmente consegnata nella casella postale di posta certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Adriano Tortora;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Puliteknica», con sede in Parma, codice fiscale n. 01892520345, costituita in data 11 gennaio 1995, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora nato a Milano (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00419

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale integrata Gli anni in tasca», in Viterbo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale integrata Gli anni in tasca», con sede in Viterbo, codice fiscale n. 01627490566, conclusa in data 27 luglio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive sono emerse diverse irregolarità relative sia al compimento di operazioni finanziarie ed investimenti non autorizzati né dal consiglio di amministrazione né dall'assemblea dei soci sia all'attribuzione di somme di denaro quali «Indennità di fine mandato» al presidente e ai consiglieri, non previste dall'atto costitutivo e non deliberate dall'assemblea dei soci;

Considerato, altresì, che le evidenze ispettive hanno evidenziato anche molte ulteriori irregolarità, fra le quali:

1) irregolarità nella procedura adottata per l'ammissione e l'esclusione dei soci;

2) mancato aggiornamento del libro soci;

3) irregolarità nella modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 17 dello statuto; mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 comprensivo di sanzione ed interessi;

4) mancato versamento del 3% ai fondi mutualistici sugli utili di bilancio 2015 e 2016;

5) adozione da parte dell'organo amministrativo di determinazione del compenso spettante al presidente, in contrasto con le previsioni dell'art. 21 dello statuto;

6) mancata predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio 2017;

Tenuto conto che solo quattro degli undici soci presenti nella compagine sociale risultano impiegati nell'attività sociale mentre gli altri sette non hanno mai svolto attività lavorativa perché già impiegati presso altri datori di lavoro e che al contempo risultano impiegati nell'attività caratteristica settantuno lavoratori non soci, laddove peraltro lo statuto sociale non prevede la possibilità di svolgere attività con i terzi;

Vista la nota n. 347519, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 1° ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che in data 4 ottobre 2018 è pervenuta una nota, acquisita al numero di protocollo 350909, con la quale l'ente auspica l'intervento di un commissario governativo al fine di sanare le irregolarità contestate;

Considerato che la ulteriore nota pervenuta da parte dell'ente in data 14 dicembre 2018 ed acquisita con il numero di protocollo 428742 non è risultata suscettibile di far mutare l'orientamento di questa amministrazione;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa sociale integrata gli anni in tasca», con sede in Viterbo, codice fiscale n. 01627490566, costituita in data 11 ottobre 1999, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo 1982 (codice fiascale BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00420

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Quadrifoglio società cooperativa», in Parete e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria e del successivo accertamento ispettivo disposto nei confronti della società cooperativa «Quadrifoglio società cooperativa», con sede in Parete (Caserta), codice fiscale n. 03383210618, concluso in data 4 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede di rilevazione e che in sede di accertamento risultavano ancora permanere le seguenti irregolarità:

1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con quanto stabilito dell'art. 1, comma 936, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e mancata determinazione in ordine alla durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, nonché mancata determinazione in ordine all'eventuale compenso o gratuità della carica;

2) irregolare tenuta e mancato aggiornamento del libro soci;

4) mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzione ed interessi;

5) mancato versamento ai fondi mutualistici, ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/1992, del 3% sull'utile del bilancio 2014;

6) omessa esibizione della documentazione relativa a quei soci che attualmente non risultano occupati nell'attività dell'ente;

7) irregolare tenuta dei libri sociali in relazione alla normativa in materia di vidimazione e bollatura;

8) mancato versamento dell'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro inventari;

9) omesso cambio di sezione presso l'albo nazionale delle cooperativa in coerenza con l'attività svolta dalla cooperativa, che risulta essere quella di produzione e lavoro piuttosto che di conferimento prodotti agricoli;

10) irregolarità nella procedura di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;

Preso atto inoltre, che lo statuto sociale della cooperativa prevede che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in contrasto con le previsioni della legge n. 205/2017 citata e con l'art. 2383, secondo comma del codice civile;

Vista la nota n. 356803 trasmessa via PEC in data 9 ottobre 2018, regolarmente ricevuta, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro il quale far pervenire eventuali controdeduzioni;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità

all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Elio Provenza;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Quadrifoglio società cooperativa», con sede in Parete (Caserta), codice fiscale n. 03383210618, costituita in data 11 ottobre 2007 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Elio Provenza, nato a Salerno il 15 aprile 1966 (codice fiscale PRVLEI66D15H703B), domiciliato in Montecorvino Pugliano (Salerno), via Montebianco n. 17, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00421

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Paint Art società cooperativa», in Trentola-Ducenta e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria, conclusa in data 26 gennaio 2018 nei confronti della società cooperativa «Paint Art società cooperativa», con sede in Trentola-Ducenta (Caserta), codice fiscale n. 03139450617 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano permanere le seguenti irregolarità:

1) mancato adeguamento dello statuto sociale alle previsioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

2) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, e mancata determinazione in ordine all'eventuale compenso o gratuità della carica, in conformità con la succitata norma;

3) mancato aggiornamento del libro soci con particolare riferimento alle qualifiche rivestite dai soci nonché alle indicazioni delle quote sociali sottoscritte, versate e di quelle eventualmente restituite;

4) mancato versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici sull'utile del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992;

Tenuto conto, altresì, che dalla consultazione del registro delle imprese, si è riscontrato il mancato deposito del bilancio dell'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 301937, con la quale in data 8 agosto 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Attilio De Nicola;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Paint Art società cooperativa», con sede in Trentola-Ducenta (Caserta), codice fiscale n. 03139450617, costituita in data 10 marzo 2005, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato in via del Rione Sirignano n. 7 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00422

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Margicoop società cooperativa sociale», in Carbonia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Margicoop Società cooperativa sociale» con sede in Carbonia (CA) - c.f. n. 03504700927 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 26 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 70 giorni le irregolarità riscontrate e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) omessa modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale che evidenziano incongruenze tra l'attività mutualistica prevista e quella effettivamente svolta dalla cooperativa; 2) mancata conformità dell'art. 31 dello statuto alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) mancato versamento del contributo di revisione relativo ai bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; 4) mancato deposito presso il registro delle imprese competente del bilancio d'esercizio 2014; 5) mancata predisposizio-

ne, approvazione ed inoltro alla competente DPL, del regolamento interno cosi così come previsto dall'art. 6 della legge n. 142/01;

Vista la nota protocollo numero 347612, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 1° ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via pec, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di 15 giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente controdeduzioni o osservazioni in merito;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Fabrizio Lucca;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Margicoop società cooperativa sociale» con sede in Carbonia (CA) - c.f. n. 03504700927 costituita in data 18 settembre 2013 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Fabrizio Lucca (c.f. LCCFRZ75M23B354Q) nato a Cagliari, il 23 agosto 1975, ivi domiciliato in via Andrea Galassi n. 2 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00423

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Clarissa società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria e del successivo accertamento ispettivo disposto nei confronti della società cooperativa «Clarissa società cooperativa sociale» con sede in Rieti - c.f. n. 01152590574, e concluso in data in data 1° giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di 90 giorni le irregolarità riscontrate in sede di revisione ordinaria e che in sede di accertamento, risultavano permanere le seguenti irregolarità: 1) la cooperativa non ha provveduto alla rettifica del regolamento interno, in particolare nello stesso non risulta riportata la previsione di cui all'art. 6 lettera *a)* della legge n. 142/01; 2) la cooperativa non ha regolarizzato la posizione di quei soci che attualmente non prestano nessuna attività, mentre per i soci che risultano avere un rapporto di lavoro non è stata posta in visione la relativa documentazione; 3) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello statuto sociale della cooperativa prevede che l'ente possa essere amministrato alternativamente da un organo amministrativo monocratico o collegiale e che, comunque, l'organo amministrativo sia nominato fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»;

Vista la nota n. 323135 trasmessa via pec in data 6 settembre 2018, regolarmente ricevuta, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di 15 giorni entro il quale far pervenire eventuali controdeduzioni.

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine dalle quali eventualmente far emergere il superamento delle irregolarità contestate.

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Clarissa società cooperativa sociale» con sede in Rieti - c.f. n. 01152590574, costituita in data 12 agosto 2016, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo 1982 (c.f. BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00424

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Italy Car Rental società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Italy Car rental società cooperativa» con sede in Roma (c.f. 12619181006), conclusa in data 15 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) omesso cambio di sezione presso l'albo nazionale delle società cooperative in coerenza con l'attività svolta dalla cooperativa, che risulta essere quella di trasporto piuttosto che di produzione e lavoro; 2) mancata corrispondenza del valore del capitale sociale espresso nel bilancio d'esercizio 2016 con quanto emerso dal libro soci in relazione al numero dei soggetti presenti al 31 dicembre 2016 e alle rispettive quote versate; 3) omessa documentazione nella Nota integrativa allegata al suddetto bilancio della condizione di prevalenza come previsto dall'art. 2513 e dei criteri seguiti per la gestione mutualistica dell'ente ai sensi dell'art. 2545 del codice civile; 4) irregolare tenuta e mancato aggiornamento del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei soci; 5) mancato aggiornamento del Libro inventari relativamente alle indicazioni riguardanti i beni in possesso della cooperativa; 6) irregolare tenuta del Libro inventari e del Libro giornale in relazione alla vigente normativa in materia di bollo; 8) mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016-2017/2018; 9) mancato versamento del 3% sugli utili dell'esercizio 2014, 2015 e 2016 ai fondi mutualistici, ex art. 11, legge n. 59/9; 10) omessa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione in merito agli elementi di incongruenza riscontrati tra i dati riportati nel libro dei cespiti e le relative autovetture a cui sono riferite le licenza conferite; 11) omessa informativa in merito alle presenza tra i beni della società di autovetture immatricolate per trasporto di persone/uso privato;

Considerato che l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza ha riscontrato che l'art. 21 dello statuto sociale della cooperativa prevede che la cooperativa possa essere amministrata da un amministratore unico o da un organo amministrativo collegiale nominato fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lett. *b)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma» e che la cooperativa è tutt'ora amministrata da un organo amministrativo monocratico, in contrasto con la citata legge n. 205/2017;

Preso atto altresì, che l'ente non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2017;

Vista la nota prot. 160790, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio con la quale in data 16 maggio 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via pec, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di 15 giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Italy Car Rental società cooperativa» con sede in Roma (c.f. n. 12619181006), costituita in data 4 novembre 2013, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (c.f. BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 267 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base al criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00425

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Safe travel Limousine service», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Safe Travel Limousine service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), conclusa in data 11 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 luglio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nel corso della quale gli ispettori hanno riscontrato «l'approssimativa gestione dell'ente da parte dell'organo ammnistrativo unita ad una forte conflittualità all'interno della compagine sociale»;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non essere state sanate e precisamente: 1) i bilanci degli esercizi 2016 e 2015, approvati in data 4 luglio 2018, non risultano ancora presenti in visura camerale; inoltre nella citata seduta assembleare veniva approvato anche il bilancio 2015 che invece, dalla consultazione del registro delle imprese, risulta però, già approvato con verbale di assemblea del 28 giugno 2016. Inoltre nelle suddette assemblee di approvazione dei bilanci, i soci non hanno deliberato in ordine al ripianamento della perdita o alla destinazione dell'utile d'esercizio; 2) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello statuto sociale che prevede la possibilità della cooperativa di essere gestita da un organo amministrativo monocratico o collegiale per la durata delle cariche fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 2383, secondo comma, del codice civile; 3) la cooperativa non ha esibito la documentazione attestante la regolare partecipazione dei soci alle assemblee, nonché la documentazione attestante le modalità di convocazione del C.d.A. e l'effettiva verbalizzazione delle sedute dell'organo amministrativo; 4) la procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione di alcuni soci non risulta conforme alle previsioni di legge e di statuto; 5) nel regolamento interno approvato in data 28 giugno 2018, non risulta richiamato il C.C.N.L. applicato ai soci lavoratori; 6) i libri sociali risultano non correttamente tenuti; 7) non è stata esibita la documentazione attestante la corrispondenza fra gli emolumenti dovuti e quelli effettivamente corrisposti ai soci;

Tenuto conto altresì, che l'ente non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 363624 trasmessa via pec in data 16 ottobre 2018 e regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 all'ente in og-

getto, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesesdecies* del codice civile;

Vista la nota del 2 novembre 2018 acquisita con il numero di protocollo 379504 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in orine alla comunicazione di avvio del procedimento citato;

Preso atto che nelle citate controdeduzioni l'ente sostanzialmente ammette che le suddette gravi irregolarità non risultano essere state sanate, ma nulla dice in ordine alla accertata grave conflittualità all'interno del sodalizio che ne mette persino in discussione, a detta degli ispettori, la possibilità di continuare a perseguire Io scopo mutualistico;

Preso atto, altresì, che la cooperativa, in sede di controdeduzioni del 2 novembre 2018, ha chiesto un ulteriore termine di quindici giorni per produrre ulteriori documenti a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, che però allo stato non risultano mai pervenute;

Considerato che le irregolarità accertate e non sanate risultano di rilevante gravità e suscettibili, ciascuna di per sé, di giustificare l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Safe travel Limousine service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), costituita in data 13 giugno 2008, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (C.F. BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 267 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00426

DECRETO 9 gennaio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cesena & Co società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cesena & Co società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 20 settembre 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.993.140,37, si riscontrano debiti a breve termine di € 15.221.004,81 ed un patrimonio netto negativo di € - 16.975.591,44;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla integrale svalutazione della partecipazione nella società controllata «A.C. Cesena Spa», aggravata dalla mancata adesione dell'Agenzia delle entrate al piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-*bis* e *ter* L.F.;

Considerato che in data 9 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 19 dicembre 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 19 dicembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Enrico Maria Baluardi,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cesena & Co società cooperativa», con sede in Cesena (Forlì-Cesena) (codice fiscale 04075230401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Maria Baluardi, (codice fiscale BLRNCM69D27D612T) nato a Firenze il 27 aprile 1969 e domiciliato in Sesto Fiorentino (Firenze), via 2 Giugno n. 81.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A00427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac»

Estratto determina AAM/AIC n. 2 dell'8 gennaio 2019

Procedura europea n. AT/H/126/001-002/X/58.

Medicinale: TICOVAC.

Autorizzazione modalità di somministrazione per via sottocutanea.

È autorizzata la modalità di somministrazione per via sottocutanea del medicinale «Ticovac» nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pfizer S.R.L.

Confezione:

A.I.C. n. 036515094 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515106 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515118 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515120 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515258 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515260 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515272 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515284 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515132 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 036515144 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515157 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515169 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515171 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

A.I.C. n. 036515183 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 036515195 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 036515207 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

Una dose (0,25ml) contiene:

Virus della encefalite da zecca[1,2] (ceppo Neudörfl) 1,2microgrammi;

[1]adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (0,17milligrammi Al^{3+});

[2]prodotto su cellule di fibroblasti di embrioni di pollo (cellule *CEF)*.

Una dose (0,5ml) contiene:

Virus della encefalite da zecca[1,2] (ceppo Neudörfl) 2,4 microgrammi;

[1]adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (0,35milligrammi Al3+);

[2]prodotto su cellule di fibroblasti di embrioni di pollo (cellule *CEF)*.

Eccipienti: albumina umana; sodio cloruro; sodio fosfato dibasico diidrato; potassio fosfato monobasico; acqua per preparazioni iniettabili; saccarosio; idrossido di alluminio, idrato

Indicazioni terapeutiche:

«Ticovac» 0,25ml per uso pediatrico è indicato per l'immunizzazione attiva (profilassi) di bambini di età compresa tra 1 e 15 anni contro la encefalite da zecca (TBE).

«Ticovac» 0,25ml per uso pediatrico deve essere somministrato sulla base delle raccomandazioni ufficiali relative alla necessità e ai tempi della vaccinazione contro la TBE.

«Ticovac» 0,5ml è indicato per l'immunizzazione attiva (profilassi) di soggetti di età pari o superiore a 16 anni contro la encefalite da zecca (TBE).

«Ticovac» 0,5ml deve essere somministrato sulla base delle raccomandazioni ufficiali relative alla necessità e ai tempi della vaccinazione contro la TBE.

La classificazione ai fini della rimborsabilità e la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ticovac» (A.I.C. n. 036515) è invariata.

Aggiornamento della descrizione della confezione

è autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni

da:

A.I.C. n. 036515094 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515106 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515118 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515120 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515258 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515260 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515272 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico)

A.I.C. n. 036515284 - «0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati (uso pediatrico);

a:

A.I.C. n. 036515094 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515106 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515118 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515120 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite senza ago (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515258 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con 1 ago separato (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515260 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C. n. 036515272 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita « 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico);

A.I.C n. 036515284 - «0,25 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati (uso pediatrico);

da:

A.I.C. n. 036515132 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 036515144 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515157 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515169 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515171 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

A.I.C. n. 036515183 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 036515195 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 036515207 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati;

a:

A.I.C. n. 036515132 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 036515144 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515157 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C n. 036515169 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 036515171 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con 1 ago separato;

A.I.C. n. 036515183 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 036515195 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 036515207 - «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati;

Stampati

1. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo, per le confezioni da 0,25 ml e da 0,5 ml, allegati alla determinazione di cui al presente estratto. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo stampati, comma 1, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formodual»

Estratto determina AAM/PPA n. 1212/2018 del 21 dicembre 2018

Autorizzazione delle variazioni:

DE/H/0872/001/II/051/G: C.I.z) Adeguamento del prodotto alla procedura DE/H/0873/001/E/02, adeguamento al QRD template; C.I.z) Aggiornamento del RCP e del FI alla raccomandazione EMA/PRAC/30046/2016, novembre 2016; C.I.z) Aggiornamento del RCP e del FI in merito alla procedura PSUSA/00000449/201604 (Budenoside) e PSUSA/00000306/201612 (Beclometasone dipropionato).

DE/H/0872/001/II/052/G: C.I.z) Armonizzazione del prodotto di riferimento alla procedura DE/H/0871/002/E02 e DE/H/0873/002/E02; C.I.z) Aggiornamento del RCP e del FI in merito alla procedura PSUSA/00000449/201604 (Budenoside) e PSUSA/00000306/201612 (Beclometasone dipropionato);

DE/H/0872/001/II/053: C.I.4) Aggiornamento dell'estensione dell'uso del CHF 1535 polvere per inalazione al MART (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Formodual» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Numero procedure: DE/H/0872/001/II/051/G - DE/H/0872/001/II/052/G -DE/H/0872/001/II/053.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00412

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lodoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 1214/2018 del 21 dicembre 2018

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale LODOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedura: FR/H/0196/001-003/II/058.

Titolari A.I.C.: Merck Serono S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Gelaspan» e «Gelofusine»

Estratto determina AAM/PPA n. 1215/2018 del 21 dicembre 2018

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; adeguamento al qrd template, relativamente ai medicinali GELASPAN e GELOFUSINE nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Procedura europea: FR/H/XXXX/WS/082.

Titolare A.I.C.: B.Braun Melsungen AG.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00414

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soriclar»

Estratto determina AAM/PPA n. 4 dell'8 gennaio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale SORICLAR.

Codici pratica:

VN2/2018/90;

VN2/2018/181;

N1B/2017/2310.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.3 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale SORICLAR, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 037456011 - «125 mg/ 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml con dosatore;

A.I.C. n. 037456023 - «250 mg/ 5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml con dosatore;

A.I.C. n. 037456050 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 037456062 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse;

A.I.C. n. 037456086 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 037456098 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - frazione Ospedaletto, 56121 - Pisa (PI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00415

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flonorm»

Estratto determina AAM/PPA n. 5 dell'8 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLONORM.

Codice pratica: VN2/2018/130.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale FLONORM nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 036201010 - « 200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036201022 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99, n. 5, 40133 - Bologna (BO) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Fisiopharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 6 dell'8 gennaio 2019

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: B.II.b.3.z.) Modifiche qualitative prodotto. Fabbricazione modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, relativamente al medicinale GENTAMICINA SOLFATO FISIOPHARMA.

Codice pratica: VN2/2018/173.

Si approva la modifica del metodo di fabbricazione da: «Lavorazione in asepsi con sterilizzazione per filtrazione»

a: «Lavorazione con sterilizzazione terminale per trattamento termico delle fiale ripartite», relativamente al medicinale «Gentamicina Solfato Fisiopharma», nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 031423027 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 031423066 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031423078 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 031423080 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l. (codice fiscale 02580140651) con sede legale e domicilio fiscale in Nucleo industriale, 84020 - Palomonte - Salerno (SA) Italia.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00417

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione del «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana»

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il «Progetto di variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico — Rischio di frana» con il decreto di seguito riportato: n. 737 del 20 dicembre 2018 Adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico — Rischio di frana per il territorio comunale di Pietravairano (CE).

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania - Direzione generale per l'Ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Provincia di Caserta e presso il Comune di Pietravairano.

19A00460

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Adozione di misure di salvaguardia relative al «Progetto di Piano di bacino, Stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – II Aggiornamento».

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, si rende noto che con delibera n. 10 del 27 dicembre 2018 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006, specifiche misure di salvaguardia relativamente al «Progetto di Piano di bacino, Stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - II Aggiornamento». L'adozione di nuove misure cautelari si è resa necessaria al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio previsti dal progetto di Piano nelle more del completamento della procedura di adozione e approvazione di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006. Risultano, infatti, scadute in data 17 dicembre 2018 le misure di salvaguardia adottate con la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio n. 180 del 17 dicembre 2015. Pertanto, a far data dal 27 dicembre 2018 e per il periodo massimo di tre anni, nelle more della conclusione del procedimento di adozione definitiva e approvazione del «Piano di bacino, Stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - II Aggiornamento», hanno efficacia immediata, quali misure di salvaguardia, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 23, 25, 25-*bis*, 40, 46 nonché le disposizioni di cui alla direttiva n. 10 e alla direttiva n. 13 delle norme del Progetto di Piano - II aggiornamento come modificate, e le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e idraulica rappresentate nelle tavole di cui al punto 1.2 medesimo art. 1 come modificate, con esclusione della Tav. 10. Tali misure sono scaricabili dal sito dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it

19A00461

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali e al rimborso dell'imposta di bollo a valere sui Libretti di risparmio postale dedicati ai minori d'età.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 24 gennaio 2019, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A190124»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali quattro anni risparmiosemplice, contraddistinta con la sigla «TF104A190124»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, contraddistinta con la sigla «IL110A190124».

A decorrere dalla stessa data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle «TF118A180914», «TF104A180914».

Si rende noto, altresì, che, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, limitatamente ai libretti di risparmio postale speciali intestati a minori d'età vigenti al 31 dicembre 2019, la CDP S.p.a. restituirà ai risparmiatori l'importo pari all'imposta di bollo nella misura dovuta nel 2019. Da tale restituzione sono esclusi i titolari che nel corso del 2019 compiano la maggiore età.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it

19A00486

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Drontal Plus Flavour 35 kg» per cani

Estratto del decreto n. 170 del 7 dicembre 2018

La società Farma 1000 S.r.L via Camperio Manfredo 9, 20123 Milano P.I. 12547530159, è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del medicinale DRONTAL PLUS FLAVOUR 35 kg scatola da due compresse per cani in blister, di cui autorizzazione 1398/03, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: società Farma 1000 S.r.l, via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano - P.I. 12547530159;

Confezione da commercializzare: «Drontal plus flavour XL» per cani nella confezione da due compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105333013.

Forma farmaceutica: scatola da due compresse in blister.

Medicinale autorizzato in Italia.

Principi attivi:

una compressa contiene: febantel 525,0 mg; praziquantel 175,0 mg.; pirantel embonato (pirantel pamoato) 504,0 mg.

Eccipienti: amido di mais; lattosio; cellulosa microcristallina; polividone; magnesio stearato; sodio laurilsolfato; silice colloidale anidra; aroma artificiale di carne irradiato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1.*Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients*:

Name of active substance(s):

febantel 525,0 mg; praziquantel 175,0 mg.; pirantel embonato 504,0 mg;

Name of excipient (s): corn starch; lactose; microcrystalline cellulose; povidone; mangnesium stearate; sodium laurylsulphate; colloidal anhydrous silica; artificial beef flavor.

Informazioni cliniche.

Specie animali di destinazione: per cani del peso pari o superiore a 35 kg.

Indicazioni per l'impiego, specificando le specie di destinazione.

Per il controllo dei vermi tondi (ascaridi, ancilostomi, trichuridi) e tenie (compreso Echinococcus spp.), in particolare per le infestazioni da:

1. Ascaridi: *toxocara canis; toxascaris leonina*.
2. Ancilostomi: *ancylostoma caninum; uncinaria stenocephala*.
3. Trichuridi: *trichuris vulpis.*
4. Cestodi (vermi piatti): *dipylidium caninum*

mesocestoides spp.

taenia ovis

t. pisiformis

t. hydatigena;

t. multiceps

*echinococcus spp. **

** Echinococcus granulosus*

Il cane, portatore della tenia echinococco, si infesta tramite l'ovino, il bovino o il suino e può trasmettere anche all'uomo l'echinococcosi (idatidosi, forma cistica), grave malattia sociale delle regioni con allevamento ovino.

L'intervento terapeutico e/o profilattico con Drontal plus flavour XL (possibilmente programmato su vasta scala) interrompe il ciclo biologico del parassita ed evita la trasmissione all'uomo.

Distruggere le feci emesse nelle 24 ore successive al trattamento.

Modalità di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria;

La società Farma 1000 S.r.L via Camperio Manfredo 9, 20123 - Milano - P.I. 12547530159, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario Drontal plus flavour XL per cani nella confezione da 2 compresse di cui all'autorizzazione n. 105333013 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione: PB Beltracchini s.r.l. - Viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);

19A00449

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 171 dell'11 dicembre 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Virbac Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

FORTESAN A.I.C. n. 103212;

HARMONY A.I.C. n. 103211;

OUTRIGHT A.I.C. n. 103294;

REPELT A.I.C. n. 103190;

SPOTTY collare gatto A.I.C. n. 103218;

SPOTTY collare cane A.I.C. n. 103217;

SPOTTY collare grande cane A.I.C. n. 103216;

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00450

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» registrata con regolamento (UE) n. 443/2010 del 21 maggio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP con sede in via Nazionale, 57/A - 32030 Busche di Cesiomaggiore (BL) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Piave» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PIAVE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Piave» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Piave» è un formaggio di forma cilindrica, a pasta cotta, duro e stagionato, ottenuto con latte vaccino raccolto nel territorio montano della Provincia di Belluno, sottoposto a caseificazione in stabilimenti ubicati entro lo stesso territorio.

Il formaggio «Piave» è immesso al consumo nelle tipologie di seguito riportate.

Fresco: con stagionatura maggiore di venti giorni e minore di sessanta; diametro di 320 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80mm ± 20mm e peso di 6,8 Kg ± 1 Kg.

Mezzano: con stagionatura maggiore di sessanta giorni e minore di centottanta; diametro di 310 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm ± 20 mm e peso di 6,6 Kg ± 1 Kg.

Vecchio: con stagionatura maggiore di sei mesi; diametro di 290 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 80 mm ± 20 mm e peso di 6,0 Kg ± 1 Kg.

Vecchio selezione oro: con stagionatura maggiore di dodici mesi; diametro di 280 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 75 mm ± 20 mm e peso di 5,8 Kg ± 1 Kg.

Vecchio riserva: con stagionatura maggiore di 18 mesi; diametro di 275 mm ± 20 mm; altezza dello scalzo di 70 mm ± 20 mm e peso di 5,5 Kg ± 1 Kg.

Grasso tal quale: Fresco 33 % ± 4 %, Mezzano 34 % ± 4 %, Vecchio >35%.

Proteine: Fresco 24 % ± 4 %, Mezzano 25 % ± 4 %, Vecchio >26%.

Sapore: inizialmente dolce e lattico, in particolare nella tipologia «Fresco», ma che si riscontra ancora nel «Mezzano». Procedendo con la stagionatura prevale una maggiore sapidità e diventa progressivamente intenso e corposo, fino ad una leggera piccantezza nelle stagionature più avanzate.

Crosta: presente, tenera e chiara nella tipologia «Fresco», mentre aumenta di spessore e consistenza con l'avanzare della stagionatura, diventando dura e di una colorazione progressivamente più scura e tendente all'ocra nella tipologia «Vecchio, Vecchio Selezione Oro e Vecchio Riserva».

Pasta: chiusa, compatta, di colore chiaro ed omogenea nella tipologia «Fresco», mentre nelle stagionature più avanzate assume una colorazione giallo progressivamente più scura ed una consistenza più asciutta, granulosa e friabile. Possono essere tollerati, in tutte le tipologie, una sporadica e ridotta occhiatura e leggeri elementi di discontinuità (sfoglia) nella pasta; è vietata l'occhiatura diffusa e/o propionica.

Art. 3.

Zona di produzione

L'intero processo di produzione del formaggio «Piave» avviene nel territorio della Provincia di Belluno.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseificatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quando disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Produzione della materaia prima

Il latte utilizzato per la produzione di «Piave» proviene tutto dalla zona di cui all'art. 3 del presente documento. Viene prodotto da razze bovine tipiche della zona di produzione, particolarmente resistenti ed adatte al territorio montano: la Bruna italiana, la Pezzata Rossa italiana, la Frisona italiana, la Grigio Alpina, e loro incroci, almeno per l'80%.

L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:

minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;

Esclusione dalla razione dei seguenti alimenti:

mangimi medicati industriali;

ortaggi, frutta e colza freschi, utilizzati tal quali;

urea, urea-fosfato, biureto.

Anche le altre materie prime impiegate rispondono ai criteri di rispetto della tradizione locale; infatti vengono impiegati un lattoinnesto e un sieroinnesto specifici, anch'essi prodotti in loco rispettivamente da latte della Provincia di Belluno e da siero di lavorazione, contenenti fermenti appartenenti a ceppi autoctoni. Questa flora microbica autoctona conferisce agli innesti ottenuti caratteristiche di tipicità e specificità legate alla zona di produzione della materia prima, che concorrono a determinare le caratteristiche del formaggio «Piave».

Fasi del processo

Conservazione, raccolta e trasporto

Viene effettuata la raccolta del latte di massimo tre giorni consecutivi.

È vietato l'utilizzo di qualsiasi conservante nel latte crudo di raccolta.

Titolazione

La titolazione viene effettuata per centrifugazione mediante sottrazione del grasso in eccesso fino al raggiungimento di un valore di 3.5 + /-0.3 % p/p.

Trattamento termico

Il latte destinato alla produzione di Piave può essere sottoposto a pastorizzazione.

Produzione innesti

Produzione di Latto-innesto: mediante innesto o sviluppo di ceppi autoctoni selezionati da latte della Provincia di Belluno, in latte proveniente dalla medesima area e successive fermentazioni controllate.

Il Latto-innesto ha un'acidità di 10°SH/50 ± 3.

Produzione di Siero-innesto: mediante fermentazioni controllate di siero derivante da precedenti lavorazioni di Piave.

Il Siero-innesto ha un'acidità di 27°SH/50 ± 3.

Caseificazione

Immissione del latte in caldaia e/o polivalente, preriscaldamento a 35°C ed aggiunta degli ingredienti e coadiuvanti:

è ammessa l'aggiunta di LISOZIMA (dose indicata dalla legislazione);

aggiunta lattoinnesto (0,1-0,5 lt/hl);

aggiunta sieroinnesto (0,3- 0,9 lt/ *hl);*

riscaldamento a 34-36°C;

aggiunta presame (min 50% chimosina);

sosta 10-20 minuti;

taglio e rottura della cagliata a grano di riso;

cottura a 44-47 °C;

scarico/formatura

Pressatura e marchiatura

Pressatura.

Marchiatura sullo scalzo con il nome «piave» mediante apposizione di anelli marchianti, secondo le specifiche riportate all'art. 8 del presente disciplinare. Tale fase può essere automatizzata o manuale.

Sosta di prematurazione

Apposizione del codice di lotto, che deve permettere di identificare il giorno, il mese e l'anno di produzione. Tale codice deve essere stampato sullo scalzo o sul piatto.

Salatura

La salatura avviene in salamoia.

Stagionatura

Una volta uscito dalla fase di salatura le forme di «Piave» entrano nel magazzino di stagionatura dove restano per i periodi prestabiliti dal presente Disciplinare.

I locali di stagionatura devono garantire gli standard seguenti:

temperatura 8°-14°C

umidità 70-90%.

Al termine della stagionatura, vengono effettuate le verifiche finali sul prodotto per appurarne la conformità ai requisiti specificati. Possono essere effettuati eventuali trattamenti in crosta con conservanti al fine di evitare la formazione di muffe di superficie che produrrebbero tossine dannose alla salute del consumatore.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche climatiche e ambientali dell'area delimitata sono fortemente influenzate dalla conformazione delle montagne e dalla presenza del fiume Piave che la percorre in tutta la sua lunghezza.

Le elevate caratteristiche qualitative del latte utilizzato per il «Piave» - maggiore quantità di grasso e proteine - sono conseguenza sia dell'utilizzo di razze tipiche rustiche (Bruna Italiana, Pezzata Rossa italiana, Frisona Italiana, grigio Alpina e loro incroci), sia di un allevamento in zona di montagna ricca di superficie foraggiera permanente e pascolo che fornisce un'elevata disponibilità di foraggio per l'alimentazione dei bovini.

Questi foraggi in maggioranza costituiti da tipiche associazioni erbacee montane tipiche della zona alpina e prealpina, ricchi di infiorescenze tipiche, sono capaci di apportare componenti aromatiche peculiari al latte bellunese, che vengono trasferite direttamente al formaggio Piave, conferendo allo stesso sapore e aroma differenti da altri formaggi prodotti nelle zone limitrofe.

Anche la sapiente opera dell'uomo contribuisce a conferire al prodotto le specifiche proprietà organolettiche, poiché tradizionalmente utilizza nella trasformazione, lattoinnesto e sieroinnesto specifici, prodotti in loco rispettivamente da latte della Provincia di Belluno e da siero di lavorazione e che contengono specifici streptococchi termofili con potere acidificante medio alto ed un elevato numero di lactobacilli.

L'utilizzo di tali innesti permette di ottenere le caratteristiche specifiche del formaggio «Piave»:

un profilo sensoriale caratteristico durante le diverse fasi di stagionatura, determinato dai processi di proteolisi e lipolisi operati dalla combinazione dei due tipi di innesto e dei relativi microrganismi autoctoni presenti;

una pasta compatta dovuta all'assenza di fermentazioni gasogene;

un aroma lattico, più forte nel prodotto a stagionatura inferiore;

un sapore che diventa progressivamente intenso e corposo, fino ad una leggera piccantezza nelle stagionature più avanzate, che non raggiunge mai livelli elevati, elemento che caratterizza il sapore equilibrato, unico e riconoscibile del formaggio «Piave».

Il nome del formaggio «Piave» deriva dall'omonimo fiume che caratterizza e attraversa da nord, a sud, sud-est tutto il territorio bellunese, la cui sorgente si trova sul monte Peralba in Val Visdende, nel territorio del Comelico, la parte più settentrionale della Provincia di Belluno.

La produzione del formaggio Piave è stata tramandata di generazione in generazione nel bellunese e le sue origini risalgono alla fine del 1800 con la fondazione delle prime latterie turnarie montane d'Italia.

Le prime produzioni «codificate» con il nome «Piave», fiume della tradizione per un prodotto della tradizione, risalgono al 1960, epoca in cui i cento quintali di latte al giorno, conferiti alla Latteria Sociale Cooperativa della Vallata Feltrina, venivano per un terzo destinati alla produzione di Piave e Fior di latte.

Il prodotto oggi è molto conosciuto ed apprezzato dai consumatori tanto da aver ricevuto importanti riconoscimenti proprio per le sue peculiarità e tipicità fin dagli anni ottanta sia in ambito nazionale, ottenendo lo Spino d'Oro nel 1986 - 1992 - 1994, rispettivamente alla 23^ - 26^ e 27^ edizione della Mostra delle produzioni casearie di Thiene, sia in gare internazionali di formaggi della montagna, ottenendo alle Olimpiadi di Verona nel 2005 il 1° premio Buonitalia - eccellenza italiana del gusto - come miglior formaggio d'esportazione ed il 1° premio nella categoria stravecchi al World Cheese Awards di Dublino e al PIR cheese di Mosca nel 2007.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl - Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - tel. +39-044-531301,1 fax +39-0445-313070 e-mail csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Il nome del prodotto «Piave» è marchiato su tutto lo scalzo in senso verticale e con il verso della scritta alternato (altezza mm 70 mm 5);

Ogni forma deve riportare il lotto di produzione, riferito almeno alla giornata di produzione, è ammessa l'aggiunta del codice e l'identificazione del caseificio;

Sulle forme viene apposta un'etichetta sul piatto, e sulla quale vengono riportate le seguenti diciture:

nome: «PIAVE» Denominazione d'origine protetta;

tipologia: Fresco, Mezzano, Vecchio (Vecchio selezione oro - Vecchio riserva);

marchio o ragione sociale del produttore.

19A00457

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nei Comuni di Castelgrande, di Muro Lucano e di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 2014 del 14 dicembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Pescopagano (PZ), foglio 21, particelle n. 512 ex 126 di mq. 96 e n. 514 ex 28 di mq. 535 - indennità liquidata €. 3.023,23 - ditta Laurenziello Donata Maria Teresa;

siti nel Comune di Castelgrande (PZ), foglio 31, particella n. 1051 ex 814 di mq. 293 - indennità liquidata €.6.226,19 - ditta Lisanti Giuseppe e Lisanti Vincenza Maria Gerarda;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ), foglio 44, particelle n. 589 ex 121 di mq. 3.000, n. 578 ex 119 di mq. 3.551, n. 585 ex 252 di mq. 292, n. 584 ex 252 di mq. 110, n. 594 ex 260 di mq. 193 e n. 625 ex 260 di mq. 679 - indennità liquidata €.10.349,56 - ditta Malpede Vito.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera, tecnico incaricato dall'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

19A00451

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 2015 del 14 dicembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio 29, particelle n. 45 di mq. 246, n. 45 di mq. 404, n. 47 di mq. 406, n. 48 di mq. 444, n. 49 di mq. 512, n. 50 di mq. 604, n. 608 ex 51 di mq. 421, n. 907 ex 610 di mq. 1.329, n. 908 ex 610 di mq. 2.711, n. 607 ex 51 di mq. 666 e n. 609 ex 551 di mq. 469 - indennità liquidata €. 12.673,64 - ditta Tummillo Gerardo;

foglio 43, particella n. 833 ex 359 di mq. 295 - indennità liquidata €.494,57 - ditta Zampino Felicia nuda propr. e Zarriello Incoronata usufruttuaria;

foglio 44, particelle n. 598 ex 145 di mq. 2.201 e n. 635 ex 597 di mq. 77 - indennità liquidata €.2.926,41 - ditta Basile Donato e Basile Rosa Maria.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

19A00452

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 2016 del 14 dicembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio 41, particelle n. 362 ex 11 di mq. 19, n. 363 ex 11 di mq. 230, n. 364 ex 13 di mq. 106, n. 374 ex 25 di mq. 266, n. 383 ex 29 di mq. 546, n. 376 ex 251 di mq. 2.855, n. 375 ex 25 di mq. 102, n. 384 ex 29 di mq. 78, n. 377 ex 251 di mq. 245, n. 378 ex 251 di mq. 845, n. 256 di mq. 1.380, n. 379 ex 253 di mq. 8.256, n. 380 ex 253 di mq. 3.048 - indennità liquidata €.61.648,85 - ditta Rendina Domenico.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera, tecnico incaricato dall'ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

19A00453

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri».

Con decreto n. 2017 del 14 dicembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 64, particelle n. 718 ex 159 di mq. 120 e n. 719 ex 161 di mq. 90 - indennità liquidata €.856,80 - ditta Lancieri s.n.c. dei F.lli Antonio e Lorenzo Martiniello;

foglio 48, particelle n. 448 ex 214 di mq. 1.520, n. 435 ex 215 di mq. 152, n. 434 ex 215 di mq. 200 e n. 436 ex 215 di mq. 440 - indennità liquidata €.12.644,84 - ditta Caputo Vincenzo e Di Roma Rosa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

19A00454

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 2018 del 14 dicembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 59, particelle n. 1177 ex 503 di mq. 880 e n. 1437 ex 1176 di mq. 290 - indennità liquidata €.1.790,10 - ditta Lancieri s.n.c. dei F.lli Antonio e Lorenzo Martiniello.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l..

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

19A00455

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-020) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.